



Oggetto: PIANO DI RIASSETTO ORGANIZZATIVO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA (ART.1, COMMA 844, LEGGE 205/2017) - APPROVAZIONE

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

VISTA la legge di bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017 n. 205) la quale ha abrogato i divieti imposti dall'art. 1, comma 420, della legge 190/2014, prevedendo all'art.1, comma 844 e ss. la seguente disciplina:

“844. Ferma restando la rideterminazione delle dotazioni organiche nei limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai fini del ripristino delle capacità di assunzione, le città metropolitane e le province delle regioni a statuto ordinario definiscono un piano di riassetto organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56.

845. A decorrere dall'anno 2018, le province delle regioni a statuto ordinario possono procedere, nel limite della dotazione organica di cui al comma 844 e di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, da destinarsi prioritariamente alle attività in materia di viabilità e di edilizia scolastica, solo se l'importo delle spese complessive di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non supera il 20 per cento delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III. Per le restanti province, la percentuale assunzionale stabilita al periodo precedente e' fissata al 25 per cento. E' consentito l'utilizzo dei resti delle quote percentuali assunzionali come definite dal presente comma riferite a cessazioni di personale intervenute nel triennio precedente non interessato dai processi di ricollocazione di cui all'articolo 1, commi da 422 a 428, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ...

846. Il comma 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le lettere da c) a g) del comma 420 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e il comma 5 dell'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono abrogati.

847. Le province delle regioni a statuto ordinario possono avvalersi di personale con rapporto di lavoro flessibile nel limite del 25 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.”

VISTA la L. 56/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” con la quale sono stati ridisegnati il ruolo e le funzioni delle province, enti territoriali di area vasta, individuando all'art. 1, comma 85, le seguenti funzioni fondamentali da esercitare, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legislazione statale e regionale di settore:

- pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
- pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;

- *programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;*
- *raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;*
- *gestione dell'edilizia scolastica;*
- *controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale;*

VISTA la Legge Regionale n.13/2015 “*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni*” con la quale sono state dettate disposizioni per il riordino delle funzioni e la ricollocazione del personale provinciale;

DATO ATTO che, in base alle previsioni dell'art.1, comma 421, della legge 190/2014, richiamato dal sopracitato art.1, comma 844, della legge n.205/2017, “*la dotazione organica delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario è stabilita, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in misura pari alla spesa del personale di ruolo alla data di entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n.56, ridotta rispettivamente, tenuto conto delle funzioni attribuite ai predetti enti dalla medesima legge 7 aprile 2014, n.56, in misura pari al 30 e al 50 per cento...*”

DATO ATTO che la Provincia di Ravenna, con deliberazione della Giunta Provinciale n.37 del 27/02/2015 ha quantificato in Euro 16.778.453,58 la spesa sostenuta per il personale di ruolo alla data del 8 aprile 2014. e in Euro 8.389.226,79 il 50% della suddetta spesa, che costituisce il limite di spesa massimo della nuova dotazione organica provinciale;

VISTO l'Atto del Presidente n.2 del 01/09/2016 che determina la consistenza della dotazione organica dell'Ente ;

VISTO l'Atto del Presidente n.20 del 02/02/2018 con cui è stata approvata la struttura organizzativa dell'Ente;

DATO ATTO che, per le funzioni attribuite alla Provincia in base alla L.R. n.13/2015, la Regione ha disposto l’assegnazione temporanea in posizione di distacco di alcuni dipendenti regionali, già dipendenti provinciali;

RICHIAMATA la Delibera del Consiglio Provinciale n.25 del 28/06/2018 avente ad oggetto "D.u.p. documento unico di programmazione e bilancio di previsione ai sensi del d.lgs. n. 267/2000 per gli esercizi finanziari 2018-2020 - approvazione";

CONSIDERATO che il Piano di riassetto organizzativo si inserisce nel quadro di un assetto istituzionale ancora in divenire, non può che essere uno strumento dinamico, suscettibile di evoluzioni e aggiornamenti in corrispondenza degli sviluppi del processo di riforma. Il Piano, dunque, non ha valore prescrittivo ma di orientamento per le scelte e soluzioni da intraprendere;

EVIDENZIATO che il Piano contiene il quadro del fabbisogno prioritario di personale a tempo indeterminato emergente dall'analisi organizzativa, definito sulla base della capacità assunzionale dell'Ente, calcolata ai sensi dell'art. 1, commi 844 e 845, della legge n.205/2017 ed altresì la previsione di ricorso a rapporti di lavoro flessibili di cui all'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO altresì dell'informazione fornita ai sindacati nell'incontro del 20/07/2018;

VISTO l'art.4 del D. Lgs n. 75/2017 ;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*”;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 55, della Legge n. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;

VERIFICATO che il presente atto è soggetto agli adempimenti di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

D I S P O N E

1. DI APPROVARE, in relazione alle premesse, il “Piano di riassetto organizzativo della Provincia di Ravenna” ai sensi dell’art. 1, comma 844, della Legge 205/2017, nel testo allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. DI PRECISARE che il Piano triennale del fabbisogno di personale e la ridefinizione della dotazione organica saranno oggetto di approvazione con separati provvedimenti;
3. CHE si procederà agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 12 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i..

D I C H I A R A

Il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 al fine di procedere all'approvazione del piano triennale del fabbisogno del personale necessario per avviare le procedure assunzionali per l'anno 2018.

IL PRESIDENTE
Michele de Pascale
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, D.L.gs n 82/2005 e ss.mm.ii.)


AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23, del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, _____



Nome e Cognome _____

Qualifica _____

Firma _____